



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

seguici su facebook, cerca l'omonimo gruppo"

SEGRETARIO GENERALE

Prot. 01/SG/01

Roma, lì 7 Gennaio 2019

OGGETTO: Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.214 posti per l'accesso alla qualifica di vice Sovrintendente della Polizia di Stato.

- RICHIESTA MODIFICA BANDO DI CONCORSO

E p.c.

- **Al capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**
Pref. Dr. Franco Gabrielli
- **Al Direttore Centrale delle Risorse Umane**
Dir. Gen. P.S. Dr. Giuseppe Scandone
- **Al Direttore dell'ufficio per le Relazioni Sindacali**
Vice Pref. Dr.ssa Maria De Bartolomeis

Egregio Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,

come noto di recente è stato pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno Supplemento Straordinario nr° 1/61 del 27 dicembre 2018 il bando relativo al concorso in epigrafe specificato.

A tal proposito abbiamo avuto modo di verificare la presenza di un'anomalia di carattere sostanziale ovvero una clausola concorsuale che appare in evidente difformità con la normativa vigente, per la quale si chiede **un suo autorevole ed urgente intervento.**

Entrando nel merito della segnalazione l'art. 1 del predetto bando stabilisce quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di 2214 posti per vice sovrintendente - disponibili al 31 dicembre 2017 nell'organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, così suddivisi:

- A) **1550** posti sono riservati agli assistenti capo della Polizia di Stato, che rientrano nell'aliquota e nel contingente previsti dalle lettere a) e b-bis) del suddetto art. 2, comma 1 e i cui nominativi sono riportati nell'apposito elenco, pubblicato sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it>.
- B) **664** posti sono riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2017....."

Il successivo art. 8 (Assegnazione alle sedi dei vincitori), nell'ultimo capoverso, riporta testualmente la seguente formula: **"Sarà assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo dichiarati vincitori dei posti di cui all'art.1, comma 1, lettera A), del presente bando."**

Orbene secondo quest'ultima clausola la sede di servizio verrebbe garantita esclusivamente agli assistenti capo vincitori della prima riserva ovvero quella del 70% di cui alla **lettera A** (1550 Posti) e non anche ai vincitori della riserva del 30% di cui alla **lettera B**. (664 posti).



N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia)

www.nsp-polizia.it

seguici su facebook, cerca l'omonimo gruppo"

Invero pero, l'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 95/2017 dispone quanto segue; "il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a) , b) e c) , n. 1), è assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, **ai sensi degli articoli 24 -quater , comma 1, lettere a) e b)** , e 27, comma 1, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d) , del presente comma;"

Secondo quest'ultima disposizione normativa, il mantenimento della sede di servizio deve essere assicurato a tutti agli assistenti capo vincitori dei concorsi interni (cosiddetti concorsoni) per vice sovrintendente relativi alla fase transitoria (fino al 2022), indipendentemente dalla riserva per la quale questi partecipino, dal momento che la norma transitoria fa riferimento "**agli assistenti capo che accedono al ruolo dei sovrintendenti, ai sensi dell' articoli 24 -quater , comma 1, lettere a) e b)**", richiamando espressamente anche gli assistenti capo vincitori della riserva del 30%.

Ad avvalorare le nostre affermazioni basti notare che nel precedente analogo bando di concorso interno a 3284 vice sovrintendenti, l'art 8 stabilisce che; "**prima dell'avvio al corso di formazione saranno pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata**". La predetta clausola, come evidente, recepisce la disposizione transitoria e garantisce il mantenimento della sede per tutti gli assistenti capo vincitori di entrambe le riserve.

Stante quanto sopra esposto, tenuto conto della rilevanza della questione e degli interessi in gioco, considerato che la sopra evidenziata clausola del bando, appare in evidente contrasto con una disposizione normativa di rango primario qual è **l'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 95/2017**, si chiede di valutare l'opportunità di procedere nell'immediatezza ad una modifica dell'art. 8 del predetto bando, nel rispetto del principio di buon andamento della P.A., salvaguardando le posizioni di tutti gli assistenti capo vincitori del concorso, onde evitare inutili contenziosi.

Certi di un suo puntuale interessamento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Con osservanza.

Il Segretario Generale
Roberto Intotero

Munito di firma digitale